

D.M. 8 Settembre 2010 - ATTUAZIONE DELL'ART. 115 C.D.S.

Chi guida veicoli a motore non può aver superato:

a) anni **sessantacinque**

per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t.

* Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a:

anni **sessantotto**, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui suoi requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale;

b) anni **sessanta**

per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.

* Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a:

anni **sessantotto**, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui suoi requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale;

c) anni **settantasette**

per guidare ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E

* Tale limite può essere elevato fino a:

anni **ottanta**, qualora consegua uno specifico attestato sui suoi requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica non collegiale;

anni **ottantadue**, qualora consegua uno specifico attestato sui suoi requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica di un medico collegiale;

SCHEMATICAMENTE

LIMITI DI ETA' PER GUIDARE:

autotreni ed autoarticolati con massa >20 t.=====>**65 anni;**

proroga: sino a 68 anni
con visita medica annuale

autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, per il trasporto di persone=====>**60 anni;**

proroga: sino a 68 anni
con visita medica annuale

ciclomotori e veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, B, C, E=====>**77 anni;**

proroga: sino a 80 anni
con visita medica monocratica;
proroga: sino a 82 anni
con visita medica collegiale